

Ai fini dell'ammissibilità, la domanda o le domande di titoli inoltrate da un operatore non possono vertere complessivamente su un quantitativo superiore:

- a) al 35 % del quantitativo di riferimento specifico notificato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, per gli operatori tradizionali;
- b) al 35 % dell'assegnazione specifica notificata in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, per gli operatori non tradizionali.

Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d'importazione senza indugio.

2. La validità dei titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente articolo decorre dal giorno effettivo di rilascio e scade il 7 ottobre 2004.

Articolo 8 ter

**Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli nel settembre 2004 per il terzo periodo**

1. Per il terzo periodo di rilascio dei titoli nel settembre 2004, le domande di titoli sono inoltrate in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 896/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2004.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le domande di titoli d'importazione per il quantitativo aggiuntivo,

- a) presentate da un operatore tradizionale non possono vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra il quantitativo di riferimento notificato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati a tale operatore nei primi due periodi dei mesi di maggio e di luglio rispettivamente;
- b) presentate da un operatore non tradizionale non possono vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra l'assegnazione notificata in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati a tale operatore nei primi due periodi dei mesi di maggio e di luglio rispettivamente.

3. I titoli di cui al presente articolo sono rilasciati in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 896/2001.»

Articolo 2

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione